

**REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE  
DELLE CAPTAZIONI DEL SIMANO, APPARTENENTI AL COMUNE  
DI NEGGIO**

**REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE  
DELLE CAPTAZIONI D'ACQUA POTABILE DEL SIMANO,  
APPARTENENTI AL COMUNE DI NEGGIO**

<b>ART. 1</b>	<b>CAMPO D'APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2</b>	<b>PRESCRIZIONI D'UTILIZZAZIONE.....</b>	<b>2</b>
	<b>PROVVEDIMENTI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
	1. <i>Provvedimenti generali di protezione in caso di lavori di costruzione e di infrastrutture.....</i>	3
	<b>MISURE DI PROTEZIONE SPECIALI PER DETERMINATI IMPIANTI E ATTIVITÀ.....</b>	<b>4</b>
	2. <i>Costruzione e modifiche di edifici e infrastrutture sopraelevate .....</i>	4
	3. <i>Impianti per lo sfruttamento di calore dal sottosuolo.....</i>	4
	4. <i>Impianti per lo smaltimento delle acque di rifiuto.....</i>	5
	5. <i>Impianti di infiltrazione .....</i>	5
	6. <i>Infrastrutture per il traffico stradale .....</i>	5
	7. <i>Infrastrutture per il traffico aereo .....</i>	5
	8. <i>Costruzioni sotterranee.....</i>	6
	9. <i>Agricoltura.....</i>	6
	10. <i>Selvicoltura .....</i>	6
	11. <i>Campi sportivi e parchi .....</i>	7
	12. <i>Utilizzazione di prodotti fitosanitari e prodotti per il trattamento del legno.....</i>	8
	13. <i>Estrazioni di materiali in presenza di falda d'acqua sotterranea.....</i>	9
	14. <i>Discariche, depositi di materiale, piazzole di trasbordo e tubazioni.....</i>	9
	15. <i>Provvedimenti di rivitalizzazione ecologica .....</i>	10
	<b>NOTE.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 3</b>	<b>MISURE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DURANTE LA COSTRUZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 4</b>	<b>COSTRUZIONI E IMPIANTI ESISTENTI.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 5</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 6</b>	<b>RINVIO.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 7</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>14</b>

**ALLEGATO 1: BASI GIURIDICHE**

## Art. 1 Campo d'applicazione

Le zone di protezione comprendono la zone S1 (zona di captazione), S2 (zona di protezione adiacente) e S3 (zona di protezione distante), secondo il piano delle zone di protezione, l'art. 20 della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) e gli art. da 34 a 38 della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA).

## Art. 2 Prescrizioni d'utilizzazione

Alle zone di protezione sono applicabili le seguenti prescrizioni d'utilizzazione.

Spiegazione dei segni:

- + autorizzato, dal punto di vista della protezione delle acque di falda (secondo l'art. 32 OPAC non è richiesta nessun'autorizzazione).
- +<sup>n</sup> autorizzato premesse le restrizioni secondo le note, dal punto di vista della protezione delle acque di falda (secondo l'art. 32 OPAC non è richiesta nessun'autorizzazione; si riserva l'adempimento di tutte le altre prescrizioni).
- +<sup>b</sup> di principio autorizzato; autorizzazione secondo l'art. 32 OPAC.
- b autorizzato eccezionalmente secondo il giudizio delle autorità competenti (autorizzazione secondo l'art. 32 OPAC ).
- <sup>b</sup> non autorizzato; l'autorità competente può concedere delle eccezioni dopo l'esame dei singoli casi.
- <sup>n</sup> non autorizzato; l'autorità competente può concedere delle eccezioni in considerazione delle note.
- non autorizzato.

Le note e le disposizioni per le costruzioni e gli impianti esistenti sono parte integrante delle prescrizioni d'utilizzazione.

### Provvedimenti generali

Nelle tabelle seguenti sono indicate le misure di protezione che valgono per diversi tipi d'impianti e attività.

Queste concernono specialmente misure di protezione con riferimento a cantieri d'ogni tipo, con sottostrutture diverse, con modifiche del piano campagna e con l'utilizzo di determinati materiali a scopo di costruzione.

## 1. Provvedimenti generali di protezione in caso di lavori di costruzione e di infrastrutture

	S3 <sup>1</sup>	S2	S1
Cantieri di grosse dimensioni ed aree di installazione	b	-	-
Parcheggi per veicoli utilitari e macchine di costruzione	+ <sup>2</sup>	-	-
Rifornimento di benzina per veicoli utilitari e macchine di costruzione	+	-	-
Piazzali per la manutenzione di veicoli di trasporto e macchine di costruzione, aree di deposito per materiali di costruzione unti con oli, con grassi o trattati chimicamente <sup>2</sup>	+ <sup>b</sup>	-	-
Depositi per elementi in calcestruzzo di nuova fattura (ad es. Tübbinge)	+ <sup>b</sup>	-	-
Esercizio e pulizia di impianti di preparazione e di miscelazione per calcestruzzo e malta e di grosse macchine per la perforazione e la fresatura	+ <sup>2</sup>	-	-
Impianti sanitari <sup>3</sup>	+	-	-
Lavori di pulizia e trattamenti che possono portare alla produzione di acque di rifiuto inquinate (p. es. pulizia di facciate) <sup>4</sup> .	+	-	-
Calcestruzzo proiettato	b	-	-
Pareti di impermeabilizzazione	-	-	-
Disposizione di pali a mezzo battitura o trivellazione			
- pali di legno o calcestruzzo prefabbricati	+ <sup>b</sup>	-	-
- pali di calcestruzzo gettato in posto	b	-	-
- pali a perforazione liquida	-	-	-
- pali a perforazione rotativa secca	b	-	-
Lavori di addensamento (addensamento con vibroflottazione)	-	-	-
Iniezioni <sup>6</sup>	- <sup>7</sup>	-	-
Scavi e sondaggi <sup>8</sup>			
- per lo sfruttamento di acqua potabile	cf. Allegato 1		
- fori a scopo geotermico	cf. Art. 2 cpv. 3		
- altri tipi di fori <sup>5</sup> , sondaggi a battitura o a pressione, trincee	+ <sup>b</sup>	-	-
Fosse	+ <sup>b</sup>	-	-
Modifiche del terreno con sterro	b <sup>9</sup>	-	-
Utilizzazione di materiale di scavo, di demolizione e di perforazione	cf. Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo		
Utilizzazione di materiale di costruzione riciclato	cf. Directive pour la valorisation des déchets minéraux (Matériaux bitumineux et non bitumineux de démolition des routes, béton de démolition, matériaux minéraux non triés)		

## Misure di protezione speciali per determinati impianti e attività

### 2. Costruzione e modifiche di edifici e infrastrutture sopraelevate

	S3 <sup>1</sup>	S2	S1
Aziende artigianali e industriali con o senza scarichi di acque di rifiuto, nelle quali sostanze nocive alle acque non vengono né prodotte, né utilizzate, né travasate, né trasportate e neppure depositate. E ammesso il deposito di oli minerali necessari per il riscaldamento dell'edificio (conformemente alle norme OFo)	+ <sup>b</sup>	-	-
Aziende artigianali e industriali nelle quali delle sostanze nocive all'acqua vengono prodotte oppure utilizzate, travasate, trasportate o depositate	- <sup>10</sup>	- <sup>11</sup>	- <sup>12</sup>
Singoli parcheggi facilmente accessibili e spiazzi d'accesso ad autorimesse senza raccordo d'acqua (nessuna manutenzione o pulizia di veicoli)	+	-	-
Piccole aree di posteggio e spiazzi d'accesso ad autorimesse con raccordo d'acqua, come pure singole piazzole non industriali per il lavaggio <sup>2</sup>	+ <sup>b</sup>	-	-

### 3. Impianti per lo sfruttamento di calore dal sottosuolo

	S3	S2	S1
Sfruttamento delle acque sotterranee per scopi di riscaldamento oppure raffreddamento - pozzi di pompaggio e impianti di infiltrazione <sup>5</sup>	-	-	-
Sonde e pali per lo sfruttamento del calore del suolo <sup>5/8</sup>	-	-	-
Pozzi geotermici <sup>5/8</sup>	- <sup>b</sup>	-	-
Sonde geotermiche orizzontali, serpentine (Erdregister)	+ <sup>b/13</sup>	-	-

## 4. Impianti per lo smaltimento delle acque di rifiuto

	S3 <sup>1</sup>	S2	S1
Condotte di acque di rifiuto domestiche oppure industriali nelle quali sostanze nocive alle acque non vengono né prodotte, né utilizzate, né travasate, né trasportate e neppure depositate.	+ <sup>b/14</sup>	- <sup>14/15</sup>	-
Condotte di acque di rifiuto domestiche oppure industriali nelle quali sostanze nocive alle acque vengono prodotte oppure utilizzate, travasate, trasportate o depositate.	b <sup>14</sup>	-	-
Impianti di depurazione delle acque di rifiuto <sup>16</sup>	-	-	-
Singole, piccole centrali di depurazione e impianti fitosanitari <sup>16</sup>	- <sup>b/17</sup>	-	-
Impianti sanitari con pozzi di resa	-	-	-

## 5. Impianti di infiltrazione

	S3	S2	S1
Infiltrazione di acqua di falda inalterata	-	-	-
Impianti di infiltrazione per acque chiare <sup>18</sup> - attraverso un suolo ricoperto di vegetazione - qualora uno strato biologicamente attivo non sia attraversato	- <sup>b/19</sup> -	- -	- -

## 6. Infrastrutture per il traffico stradale

	S3 <sup>1</sup>	S2	S1
Strade con limitazioni per il traffico di autocisterne - su di un rilevato oppure a livello del suolo - attraverso sottopassaggi e trincee	+ <sup>2</sup> b <sup>2</sup>	- -	- -
Piste d'accesso per scopo agricolo forestale	+	- <sup>21</sup>	- <sup>22</sup>

## 7. Infrastrutture per il traffico aereo

	S3 <sup>1</sup>	S2	S1
Eliporti	+	-	-

## 8. Costruzioni sotterranee

	S3 <sup>1</sup>	S2	S1
Gallerie	- <sup>b</sup>	-	-
Depositi sotterranei in cui vengono conservate sostanze liquide pericolose per le acque	-	-	-
Gallerie in pressione o a pelo libero, pozzi piezometrici, centrali elettriche sotterranee senza trasformatori	- <sup>b</sup>	-	-
Centrali elettriche sotterranee con trasformatori	-	-	-

## 9. Agricoltura

	S3	S2	S1
Prati	+	+	+
Pascoli e i loro accessi	+	+ <sup>23</sup>	-
Campi	+ <sup>24</sup>	b <sup>24</sup>	-
Introduzione di organismi geneticamente modificati	-	-	-
Coltivazioni: frutti-, viti- e orticole e coltivazioni intensive comparabili	+ <sup>24</sup>	-	-
Vivai con coltivazioni ad alto fusto	+	+	-
Piante in contenitori e simili	b	-	-
Irrigazione con acque superficiali o sotterranee, non inquinate	+	- <sup>b</sup>	-
Fosse per il colaticcio, canalizzazioni interrato per il colaticcio e prese per il colaticcio <sup>25</sup>	+ <sup>b/26/1</sup>	-	-
Serbatoi in superficie per il colaticcio	+ <sup>b/27</sup>	-	-
Stagni per il colaticcio <sup>25</sup>	-	-	-
Deposito di letame			
- su apposito fondo cementato	+ <sup>b</sup>	-	-
- deposito intermedio nei campi	-	-	-
Cumuli di composto	-	-	-
Sili per foraggi verdi	+ <sup>b</sup>	-	-

## 10. Selvicoltura

	S3	S2	S1
Foreste	+	+	+ <sup>28</sup>
Dissodamento, disboscamento	+ <sup>b</sup>	-	-
Ringiovanimento, cura	+	b	-
Culture di piante, vivai	b	-	-

## 11. Campi sportivi e parchi

	S3	S2	S1
Parchi	+	+ <sup>b</sup>	-
Piste di sci con preparazione meccanica	+	b	-
Piste di slitta e di bob	b	-	-
Impianti di innevamento artificiale	b	-	-
Campi sportivi e bagni all'aperto			
- impianti di trattamento delle acque	- <sup>10</sup>	-	-
- vasche e altri impianti su terreno indurito	+ <sup>b/1</sup>	-	-
- spazi verdi	+	+ <sup>b</sup>	-
Impianti di giardini famigliari	b	-	-
Impianti per la caccia e la protezione			
- capanne per caccia	+	-	-
- trincee e torrette	+	+	-
- mangiatoie	+	-	-

## 12. Utilizzazione di prodotti fitosanitari e prodotti per il trattamento del legno

	S3	S2	S1
Prodotti fitosanitari <sup>30</sup> non contenenti diserbanti e regolatori per lo sviluppo - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	+ <sup>31</sup>	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nelle colture di piante	_ <sub>32/33</sub>	-	-
- lungo i cigli delle strade e dei sentieri, sulle scarpate ecc.	-	-	-
Diserbanti e regolatori per lo sviluppo - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	+ <sup>31</sup>	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nelle colture di piante	_ <sub>34/35</sub>	-	-
- sulle scarpate e lungo i cigli erbosi di strade	_ <sub>39</sub>	-	-
Prodotti per il trattamento del legno - utilizzazione dei prodotti di deposito del legname trattato	+ <sup>40</sup>	-	-
Spandimento di concimi di fattoria liquidi - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	_ <sub>42</sub>	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nei vivai forestali	_ <sub>43</sub>	-	-
Spandimento di letame <sup>41</sup> - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	+	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nei vivai forestali	_ <sub>43</sub>	-	-
Spandimento di composto <sup>44</sup> - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	+	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nei vivai forestali	_ <sub>45</sub>	-	-
Spandimento di fango di depurazione <sup>44</sup> - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	_ <sub>42</sub>	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nei vivai forestali	-	-	-
Spandimento di concimi minerali - nell'agricoltura e nel giardinaggio	+	+	-
- nei boschi e lungo i loro margini e nei vivai forestali	-	-	-

## 13. Estrazioni di materiali in presenza di falda d'acqua sotterranea

	S3	S2	S1
- estrazione al disopra del livello della falda (zona insatura) <sup>46</sup>	-	-	-
- estrazione al disotto del livello della falda (zona satura) <sup>46</sup>	-	-	-

## 14. Discariche, depositi di materiale, piazzole di trasbordo e tubazioni

	S3	S2	S1
Deposito di materiali inerti provenienti dallo scavo, dallo sgombero, dalla perforazione e dalla costruzione	cf. Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo		
Discariche e depositi intermedi	cf. OTR 814.600		
Impianti per il trattamento e il riciclaggio di materiali inerti e depositi	cf. Directive pour la valorisation des déchets minéraux (Matériaux bitumineux et non bitumineux de démolition des routes, béton de démolition, matériaux minéraux non triés)		
Piazzali per il deposito di legname <sup>47</sup>	+	+ <sup>b/48</sup>	-
Magazzini per il deposito di liquidi artigianali e industriali	-	-	-
Magazzini e luoghi di travaso di sostanze pericolose per l'acqua	cf. Oliq 814.202		
- liquidi			
- sostanze solide	-	-	-
Condotte per il trasporto di sostanze liquide pericolose per l'acqua	-	-	-
Condotte per il trasporto di gas naturale	b	-	-

## 15. Provvedimenti di rivitalizzazione ecologica

	S3	S2	S1
Rivitalizzazione di corsi d'acqua, compresi tracciatura di rive e altri interventi di risistemazione, sospensione di lavori di manutenzione, creazione di rapide ed altri habitat acquatici, trasformazione di cave abbandonate in biotopi	b	-	-

**Note**

- 1 Nelle zone S3 le costruzioni e gli impianti non dovrebbero né ridurre il volume di immagazzinamento né diminuire la sezione di deflusso delle acque sotterranee (OPAc Allegato 4 cif. 221 cpv. 1 lett. b). Non è inoltre ammessa la diminuzione sostanziale degli strati di copertura delle acque sotterranee (OPAc Allegato 4 cif. 221 cpv. 1 lett. d). Non è ammessa l'infiltrazione delle acque di rifiuto, fatta astrazione dell'infiltrazione di acque non inquinate provenienti dai tetti attraverso uno strato biologicamente attivo (OPAc Allegato 4 cif. 221 cpv.1 lett. c)
- 2 Provvedimenti consistono in particolare in rivestimenti stagni, cordoli di bordura e evacuazione delle acque, eventualmente dopo il loro trattamento.
- 3 Secondo OPac art. 9 cpv. 3 con immissione nelle canalizzazioni.
- 4 Secondo OPac art. 8.
- 5 Sondaggi sono da eseguire secondo lo standard della tecnica. Per questo, accanto ai requisiti richiesti per la sonda, è necessaria anche l'adeguata formazione del personale, la sua familiarità con le prescrizioni di legge, con le problematiche che si potrebbero riscontrare e con i provvedimenti da adottare in caso di necessità, la messa a disposizione delle apparecchiature e dei mezzi necessari per combattere e risanare incidenti, così come la comprensione dell'importanza all'adeguato deposito e smaltimento del materiale utilizzato e di risulta.
- 6 Solo se i materiali utilizzati non possono causare pericoli alla qualità dell'acqua.
- 7 Unicamente per la stabilizzazione del sottosuolo in zona non satura.
- 8 Eventuali disturbi alle acque di falda dovuti a sondaggi devono essere impediti mediante mezzi di protezione adeguati (LPac art. 43 cpv.3).
- 9 Non è ammessa una significativa riduzione dello spessore dello strato di copertura di protezione (OPAc Allegato 4 cif. 221 cpv.1 lett. d).
- 10 Nella zona S3 secondo Oliq art. 9 cpv.3 sono ammessi:
  - a- Contenitori di deposito all'aperto, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell'acqua, così come le necessarie canalizzazioni all'aperto e i luoghi di travaso.
  - b- Fusti con un volume utile fino a 450 litri per opera di protezione.
  - c- Contenitori di deposito all'aperto con olio da riscaldamento e carburante diesel per l'approvvigionamento energetico di costruzioni e impianti per più di 2 anni, come pure le necessarie tubazioni all'aperto e piazze di travaso; il volume complessivo utile può essere al massimo di 30m<sup>3</sup> per opera di protezione.
  - d- Impianti industriali con liquidi della classe 1 fino a 450 l e della classe 2 fino a 2000 l.

- Per l'autorizzazione degli impianti a- fino a d- deve essere garantito che la perdita di liquido sia facilmente riconoscibile e che il liquido fuoriuscito possa essere completamente ritenuto (Oliq art. 9 cpv.4 lett. a).
- 11 Nella zona S2 sono ammessi solo serbatoi all'aperto il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell'acqua, così come le necessarie canalizzazioni all'aperto e i luoghi di travaso (Oliq art. 9 cpv.2).
- 12 Nella zona S1 sono ammessi unicamente gli edifici e gli impianti appartenenti alla captazione. Trasformatori con liquidi di raffreddamento non sono ammessi in S1. Nel caso in cui, per motivi tecnici, vicino alla captazione ci devono essere dei trasformatori, come parte integrante dell'impianto di captazione, allora possono essere usati unicamente trasformatori a secco.
- 13 Per l'autorizzazione deve essere garantito che perdite di fluidi siano facilmente riconosciute (Oliq art. 9 cpv.4 lett. b).
- 14 All'interno della costruzione le canalizzazioni delle acque luride devono essere visibili (soletta della cantina) e in generale essere allacciabili in modo semplice alla canalizzazione pubblica per mezzo di pozzetti di controllo. Installazioni per l'esaurimento di acque luride devono essere eseguite in modo tale che siano possibili controlli successivi. Devono essere conformi alla norma SIA V 190. Prima della messa in esercizio ogni parte dell'opera deve essere controllata alla tenuta stagna. Tubazioni non visibili devono essere controllate alla tenuta stagna ogni 5 anni (norma SIA V 190). Per canalizzazioni senza raccordi o rispettivamente con saldature a specchio è sufficiente un controllo con telecamera.
- 15 Eccezioni al divieto di passaggio di canalizzazioni possono essere autorizzate dalle autorità competenti, dove per motivi tecnici di pendenza la zona S2 non può essere aggirata. In questo caso le canalizzazioni pubbliche e le canalizzazioni di raccordo ai mappali devono essere eseguiti con tubazioni doppie. Difetti di perdita sono da controllare visualmente con scadenza annuale. Canalizzazioni nuove sotto soletta sono da evitare, rispettivamente da eseguire come canalizzazioni visibili. Dove questo non è possibile le canalizzazioni devono essere eseguite con tubi saldati a specchio.
- 16 L'immissione delle acque depurate nel ricettore deve avvenire in modo che non si arrechi danno a captazioni d'acqua di falda o a captazioni di sorgenti.
- 17 L'acqua depurata non può venire infiltrata (OPAc Allegato 4 cif. 221 cpv.1 lett. c).
- 18 Il fondo dell'impianto d'infiltrazione deve trovarsi almeno 1m sopra il livello massimo dell'acqua sotterranea. Eventuali disturbi alle acque di falda dovuti a sondaggi devono essere impediti mediante adeguati mezzi di protezione (LPac art. 43 cpv.3).
- 19 Esclusa l'infiltrazione d'acqua non inquinata proveniente dai tetti (OPAc Allegato 4 cif. 221 cpv.1 lett. c).
- 21 In zona S2 non è ammessa la costruzione di impianti; l'autorità competente può concedere deroghe, sulla base di motivazioni importanti, se può essere escluso un pericolo per l'utilizzazione dell'acqua potabile.
- 22 Ammesso nell'interesse della captazione d'acqua.
- 23 Bisogna mirare ad un pascolo estensivo.
- 24 Nelle zone S2 e S3 bisogna mirare a una progressiva riduzione della produzione agricola e orticola a vantaggio di un aumento di zone prative.
- 25 Fosse e vasche per colaticcio sono da costruire sopra il livello massimo della falda.
- 26 Installazione di un sistema di riconoscimento dei difetti, con pozzetti di controllo e la sigillatura continua sotto soletta. Lo stato dei letamai (inclusi i raccordi e le canalizzazioni) deve essere verificato ogni 5 anni.
- 27 Altezza massima 4 m, capacità massima 600 m<sup>3</sup>.
- 28 In zona S1, alberi e arbusti dovrebbero esser piantati e curati soltanto quando le loro radici non possono danneggiare le captazioni.
- 29 Nessun utilizzo di erbicidi e fertilizzanti.

- 30 L'utilizzo di sostanze per la protezione delle piante contro roditori necessita di un permesso, ad eccezione che per proprio uso privato (OSost.46 cpv.1).
- 31 Non è ammesso l'utilizzo di PSM, che potrebbe arrivare nelle captazioni di acqua potabile (lista in preparazione).
- 32 L'utilizzo di mezzi di protezione per le piante nel bosco necessita d'autorizzazione (OFo art. 25).
- 33 Se i PSM non possono essere sostituiti da altri accorgimenti, che caricano meno l'ambiente, allora il loro utilizzo nei vivai al di fuori delle zone S1 e S2 è autorizzato (OFo art. 26 cpv.1 lett. c).
- 34 Nel bosco l'utilizzo di erbicidi è proibito (OFo art. 26 cpv.2).
- 35 Nei vivai forestali l'utilizzo viene autorizzato (OFo art. 26 cpv.2).
- 36 Solo con mezzi espressamente autorizzati per l'utilizzo presso gli impianti ferroviari secondo le istruzioni Bav.
- 37 Sono esclusi trattamenti di singole ceppaie di piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altri mezzi come uno sfalcio regolare, (OSost Allegato 4.3 cifra 3 cpv. 2 lett. c).
- 38 Secondo OSost Allegato 4.3 cifra 3 cpv.2 lett. c.
- 39 Sono esclusi trattamenti di singole ceppaie di piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altri mezzi come uno sfalcio regolare, (OSost Allegato 4.3 cifra 3 cpv. 2 lett. d).
- 40 Premessa per l'utilizzo sono accorgimenti costruttivi contro l'infiltrazione e il dilavamento (OSost Allegato 4.4 cifra 3 cpv.2).
- 41 Il letame deve essere utilizzato nell'agricoltura e nell'orticoltura, in maniera rispettosa dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica (LPAC art. 14 cpv. 2). L'acqua di falda non può, in nessun caso, essere alterata dal concime (LPAC art. 27 cpv.1).
- 42 In casi eccezionali l'autorità competente può autorizzare fino a tre concimazioni di colaticcio, a intervalli di tempo adeguati, ognuna di 20 m<sup>3</sup> al massimo per ettaro e per periodo vegetativo; sempre che sulla base della composizione del terreno sia garantito che nessun germe patogeno possa raggiungere la captazione o l'impianto di ravvenamento (OSost Allegato 4.5 cifra 33 cpv. 2).
- Inoltre vale:
- il livello massimo delle acque sotterranee non deve trovarsi a meno di 2 m dalla superficie del suolo.
  - le concimazioni devono essere distribuite uniformemente (non è autorizzato lo spandimento mediante tubi o lance per colaticcio), può essere eseguito solo nel periodo vegetativo e solo su superfici con coltura vegetale.
  - bisogna evitare che il concime liquido si accumuli in depressioni del suolo o scorra in direzione della captazione.
- 43 Nel bosco l'utilizzo di fertilizzanti e simili è proibito (OFo art. 27). Un permesso speciale può essere concesso per lo spandimento di letame sui pascoli cintati (OFo art. 27 cpv. 2 lett. b).
- 44 Secondo OSost Allegato 4.5 cif.322.
- 45 Nel bosco è proibito l'utilizzo di fertilizzanti e simili (OFo art. 27). Un permesso speciale può essere concesso per l'utilizzo di composto sui pascoli cintati (OFo art. 27 cpv.2 lett. b), così come in piantagioni forestali (OFo art. 27 cap.2 lett. a cifra 1).
- 46 Autorizzazione necessaria secondo art. 44 LPAC.
- 47 Non ammessa l'irrorazione di legname trattato.
- 48 Solo legname non trattato; nessuna irrorazione.

### **Art. 3 Misure di protezione delle acque durante la costruzione**

Si rimanda all'art. 2 cpv. 1 per i provvedimenti generali di protezione in caso di lavori di costruzione e di infrastrutture.

Va aggiunto che nei cantieri in zona S è vietato l'impianto di latrine con pozzo filtrante, mentre nel settore Au è soggetto all'obbligo di autorizzazione.

Per le utilizzazioni citate nelle tabelle dell'art. 2 cpv. 1 a 18 ed associate ai lavori edilizi bisogna, in via di massima, inserire nell'autorizzazione a costruire le seguenti condizioni **durante il periodo di costruzione in zona S:**

- la sera e in fine settimana, le macchine del genio civile devono essere parcheggiate lontano dallo scavo di fondazione. Le pulizie, il rifornimento di carburanti e la riparazione delle macchine e dei veicoli vanno effettuati soltanto in luogo protetto (per es. bacino in calcestruzzo, piazzola ricoperta a tenuta stagna);
- i barili di olio, i bidoni di carburanti e lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque vanno posati in bacino di ritenzione al 100%;
- i detriti di cantiere lasciati dai vari corpi di mestiere non devono in alcun caso essere gettati nello scavo di fondazione per riempirlo, così come è vietato versarvi liquidi. I detriti di cantiere vanno messi in un apposito contenitore;
- sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi depositati;
- il luogo dove è posata la betoniera deve essere stagno. Prima di essere evacuate, le acque di rifiuto vanno convogliate ad un pozzo di decantazione e, in seguito, in una canalizzazione riempita di ghiaia. All'occorrenza bisogna vuotare il pozzo e sostituire la ghiaia nella canalizzazione;
- l'impiego di palancole lubrificate è vietato tanto in zona S1 quanto in zona S2;
- il deposito di materiale di cassetta oliato e lubrificato è vietato tanto in zona S1 quanto in zona S2;
- l'impiego di sbarramenti nelle acque sotterranee va adeguato al fabbisogno di acqua.  
Tutti gli addetti del cantiere devono essere messi al corrente delle presenti prescrizioni, in particolare a mezzo istruzione personale e affissi.

### **Art. 4 Costruzioni e impianti esistenti**

Non sono state rilevate costruzioni e impianti esistenti in situazione conflittuale con il regolamento delle zone di protezione.

### **Art. 5 Disposizioni penali**

La mancata osservazione del presente regolamento comporta la denuncia conformemente agli art. 234 del codice penale, 704 e seguenti del codice civile e da 70 a 73 della legge federale sulla protezione delle acque (LPac). Rimangono riservate tutte le altre legislazioni o norme in vigore applicabili.

### **Art. 6 Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le norme della legislazione e delle direttive federali e cantonali in materia di protezione delle acque.

**Art. 7 Entrata in vigore**

Il presente regolamento per le zone di protezione delle captazioni di acqua potabile del Simano, appartenenti al Comune di Neggio entra in vigore, a titolo provvisorio, con l'approvazione dell'autorità cantonale competente.

L'entrata in vigore definitiva avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

**ALLEGATO 1: BASI GIURIDICHE****Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC) del 24 gennaio 1991 (Stato il 22 dicembre 2003)****Art. 3 Obbligo di diligenza**

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

**Art. 6 Principio**

<sup>1</sup> È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare.

<sup>2</sup> È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.

**Art. 14 Aziende con allevamento di bestiame da reddito**

<sup>2</sup> Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

**Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee**

<sup>1</sup> I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

<sup>2</sup> Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve:

- a. eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione;
- b. acquistare i necessari diritti reali;
- c. sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.

**Art. 27 Sfruttamento del suolo**

<sup>1</sup> I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.

**Art. 43 Protezione delle falde freatiche**

<sup>3</sup> È vietata la creazione di collegamenti permanenti tra acque sotterranee, se tale intervento rischia di avere effetti pregiudizievoli sulla quantità o sulla qualità delle acque.

**Art. 44 Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali**

<sup>1</sup> Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti:

- a. in zone di protezione delle acque sotterranee;
- b. sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione;

c. in un corso d'acqua, qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato.

<sup>3</sup> Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

#### **Art. 70 Delitti**

<sup>1</sup> È punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente:

a. illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6);

b. come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22);

c. non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure omette di prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo (art. 35);

d. argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37);

e. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, procede alla copertura di un corso d'acqua o alla sua messa in galleria (art. 38);

f. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, introduce sostanze solide in un lago (art. 39 cpv. 2);

g. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intraprende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.

#### **Art. 71 Contravvenzioni**

<sup>1</sup> È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. contravviene altrimenti alla presente legge;

b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

<sup>3</sup> La complicità è punibile.

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.

#### **Art. 72 Applicazione del Codice penale svizzero**

Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.

**Art. 73 Applicazione del diritto penale amministrativo**

Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

**Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998 (Stato 18 novembre 2003)****Art. 8 Infiltrazione**

<sup>1</sup> È vietato lasciar infiltrare acque di scarico inquinate.

<sup>2</sup> L'autorità può concedere l'autorizzazione a lasciar infiltrare acque di scarico comunali o altre acque di scarico inquinate di composizione analoga se:

- a. le acque di scarico sono state trattate e rispettano le esigenze relative all'immissione in un ricettore naturale;
- b. per le acque sotterranee, dopo l'infiltrazione delle acque di scarico sono sempre rispettate le esigenze relative alla qualità delle acque di cui all'allegato 2;
- c. l'infiltrazione avviene in un impianto apposito, i valori indicativi fissati nell'Osuolo non vengono superati nemmeno a lungo termine o, in mancanza di valori indicativi, la fertilità del suolo è assicurata anche a lungo termine;
- d. si rispettano le esigenze vigenti per l'esercizio di impianti di depurazione che immettono acque di scarico in un ricettore naturale (art. 13–17).

**Art. 9 Acque di scarico di provenienza particolare**

<sup>1</sup> Le acque di scarico inquinate che vengono prodotte fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e non possono essere né immesse in un ricettore naturale, né lasciate infiltrare, né utilizzate insieme al concime aziendale (art. 12 cpv. 4 LPAc) devono essere raccolte in una fossa senza scarico e destinate a intervalli regolari a una stazione centrale di depurazione delle acque o a un trattamento specifico.

<sup>2</sup> Le acque di scarico provenienti dalla preparazione di concimi aziendali, dalla produzione in colture idroponiche e da analoghi procedimenti di produzione vegetale devono essere utilizzate nell'agricoltura, nell'orticoltura o nel giardinaggio in modo compatibile con l'ambiente e conforme allo stato della tecnica.

**Art. 32 Autorizzazioni per impianti e attività nei settori particolarmente minacciati**

<sup>1</sup> Nei settori particolarmente minacciati è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPAc per la costruzione o la modificazione di impianti (comprese le installazioni di deposito per derrate alimentari, mangimi o concimi aziendali liquidi) che rappresentano un pericolo per le acque.

<sup>2</sup> Nei settori particolarmente minacciati A<sub>u</sub> e Z<sub>u</sub> è necessaria in particolare un'autorizzazione per:

- a. costruzioni sotterranee;
- b. impianti che danneggiano gli strati di copertura o il sostrato impermeabile;
- c. utilizzazioni di acque sotterranee (comprese quelle per scopi di riscaldamento o di raffreddamento);
- d. drenaggi e irrigazioni permanenti;
- e. scoprimenti della falda freatica;
- f. perforazioni.

<sup>3</sup> Se è necessaria un'autorizzazione, i richiedenti devono dimostrare che le esigenze relative alla protezione delle acque sono soddisfatte e presentare la necessaria documentazione (all'occorrenza, munita di indagini idrogeologiche).

<sup>4</sup> L'autorità accorda l'autorizzazione se con l'imposizione di oneri e condizioni è possibile garantire una sufficiente protezione delle acque; essa stabilisce anche le esigenze relative alla chiusura dell'impianto.

#### **Allegato 4**

### **22 Zone di protezione delle acque sotterranee**

#### **221 Zona di protezione distante (zona S3)**

<sup>1</sup> Fermo restando il capoverso 3, nella zona S3 non sono ammesse:

- a. aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;
- b. costruzioni che riducono il volume d'accumulazione o la sezione di deflusso della falda freatica;
- c. l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acque di scarico non inquinate provenienti dai tetti (art. 3 cpv. 3 lett. a) attraverso uno strato del suolo coperto di vegetazione;
- d. una riduzione significativa della funzione protettiva dello strato di copertura;
- e. le condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 1963<sup>5</sup> sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas.

<sup>2</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari secondo l'allegato 4.3 Osost, di prodotti per la protezione del legno nonché di concimi valgono gli allegati 4.3, 4.4 e 4.5 Osost.

<sup>3</sup> Per gli impianti che utilizzano liquidi nocivi alle acque vale l'articolo 9 capoverso 3 Oliq.

#### **222 Zona di protezione adiacente (zona S2)**

<sup>1</sup> Nella zona S2 valgono le esigenze di cui alla cifra 221; inoltre, fermi restando i capoversi 2 e 3, non sono ammessi:

- a. la costruzione di edifici e impianti; per motivi importanti l'autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile;
- b. scavi che modificano in modo pregiudizievole lo strato protettivo di copertura;
- c. l'infiltrazione di acque di scarico;
- d. altre attività suscettibili di danneggiare sotto il profilo quantitativo e qualitativo l'acqua potabile.

<sup>2</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari secondo l'allegato 4.3 Osost, di prodotti per la protezione del legno nonché di concimi valgono gli allegati 4.3, 4.4 e 4.5 Osost.

<sup>3</sup> Per gli impianti che utilizzano liquidi nocivi alle acque vale l'articolo 9 capoverso 2 Oliq.

#### **223 Zona di captazione (zona S1)**

Nella zona S1 sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono all'approvvigionamento d'acqua potabile; fa eccezione il lasciare sul posto l'erba falciata.

### **23 Aree di protezione delle acque sotterranee**

<sup>1</sup> Per interventi di costruzione e altre attività nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui alla cifra 222 capoversi 1 e 3.

<sup>2</sup> Se l'ubicazione e l'estensione della futura zona di protezione distante (zona S3) sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui alla cifra 221 capoversi 1 e 3.

## **Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975)**

### **Competenza**

#### **Art. 34**

<sup>1</sup> Nell'ambito dei settori S gli enti pubblici proprietari delle prese d'acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall'entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.

<sup>2</sup> Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese dell'ente pubblico proprietario.

<sup>3</sup> Del pari ogni proprietario di prese d'acqua sotterranea può allestire questo piano.

### **Contenuto**

#### **Art. 35**

Il piano indica di regola alla scala 1:1000 le zone S1, S2, S3 secondo le direttive federali.

### **Procedura e ricorsi**

#### **Art. 36**

<sup>1</sup> Il piano, previa approvazione del Dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano.

<sup>3</sup> Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

### **Diritto di espropriazione**

#### **Art. 37**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato, con l'approvazione del piano, conferisce ai proprietari delle prese di acqua sotterranea il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari.

<sup>2</sup> È applicabile la legge di espropriazione.

### **Inserimento nel piano dei settori**

#### **Art. 38**

Il piano cresciuto in giudicato diventa parte integrante del piano dei settori di protezione delle acque.

## **Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 1 luglio 1998 (Stato il 15 dicembre 1998)**

### **Art. 9 Restrizioni per impianti nel settore di protezione delle acque A, nonché nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee**

<sup>1</sup> Nei settori di protezione delle acque A<sub>u</sub> e A<sub>o</sub> giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, è vietato installare grandi serbatoi per i liquidi della classe 1. Le autorità possono concedere deroghe per motivi gravi.

<sup>2</sup> Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 e nelle aree di protezione delle acque sotterranee giusta l'articolo 29 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque sono ammessi soltanto i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell'acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento.

<sup>3</sup> Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S3 sono ammessi soltanto:

a. i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell'acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento necessari a tal fine;

b. i recipienti con un volume utile totale fino a 450 l per opera di protezione;

c. i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento necessari a tal fine; il volume utile totale può corrispondere a un massimo di 30 m<sup>3</sup> per opera di protezione;

d. gli impianti d'esercizio contenenti fino a 450 l di liquidi della classe 1 e fino a 2000 l di liquidi della classe 2;

e. i circuiti con liquidi vettori di calore che sottraggono o restituiscono calore al suolo.

<sup>4</sup> Il detentore dell'impianto deve provvedere affinché, al momento della costruzione e della modifica di:

a. impianti giusta il capoverso 2 e il capoverso 3 lettere a-d, vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi e la loro ritenuta completa;

b. circuiti giusta il capoverso 3 lettera e, vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi.

#### **Art. 26 Impianti ed elementi d'impianto esistenti**

<sup>1</sup> Gli impianti e gli elementi d'impianto costruiti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza conformemente alle prescrizioni possono essere mantenuti in esercizio fintanto che ottemperano al diritto anteriore, sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto d'inquinamento delle acque.

<sup>2</sup> Il detentore di serbatoi interrati in acciaio a parete semplice che, giusta il capoverso 1, possono essere mantenuti in esercizio e per i quali, secondo il diritto anteriore, era prescritto un dispositivo di protezione catodica contro la corrosione, deve provvedere affinché il loro funzionamento venga controllato ogni quattro anni.

#### **Art. 27 Obbligo di revisione per gli impianti di deposito esistenti**

Gli impianti di deposito esistenti, la cui costruzione ai sensi della presente ordinanza non sarebbe più soggetta ad autorizzazione, non devono più essere sottoposti a revisione se ottemperano alle disposizioni di cui al capitolo 2 (Oliq).

#### **Art. 28 Certificati e rapporti d'esame secondo il diritto anteriore**

<sup>1</sup> I rapporti d'esame rilasciati meno di quattro anni prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano validi ancora per cinque anni a partire dal momento del loro rilascio.

<sup>2</sup> I certificati di durata limitata rilasciati meno di quattro anni prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano validi fino alla loro scadenza.

<sup>3</sup> Tutti gli altri rapporti d'esame e certificati rilasciati secondo il diritto anteriore restano validi sino alla decisione sul rilascio dell'attestato d'esame se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, viene presentata una domanda completa per il rilascio di un attestato d'esame ai sensi dell'articolo 22.

**Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost) del 9 giugno 1986  
(Stato il 3 giugno 2003)****Art. 46 Autorizzazione d'impiego**

<sup>1</sup> Un'autorizzazione d'impiego è necessaria per:

	Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
a.	L'impiego di prodotti per la lotta contro i roditori nell'agricoltura, salvo che per il proprio fabbisogno privato	Cantone; per impieghi su scala regionale o più vasta, con l'approvazione dell'Ufficio federale e dell'UFAG
b.	Lo spargimento e lo spruzzamento di sostanze, prodotti o oggetti dall'aria	Lo spargimento e lo spruzzamento di sostanze, prodotti o oggetti dall'aria

**Allegato 4.3**

(art. 9, 11, 35 e 61)

**Prodotti fitosanitari****1 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti fitosanitari:

- a. i prodotti e gli oggetti che proteggono le piante e il loro materiale di moltiplicazione da malattie, organismi nocivi, ecc.;
- b. i diserbanti;
- c. i regolatori per lo sviluppo delle piante.

<sup>2</sup> Ad essi equiparati sono i prodotti impiegati nelle foreste sul legno abbattuto.

<sup>3</sup> I diserbanti sono prodotti e oggetti che servono all'eliminazione delle piante indesiderate.

<sup>4</sup> I regolatori per lo sviluppo delle piante sono prodotti e oggetti che influiscono sullo sviluppo delle piante ma non servono alla loro nutrizione.

<sup>5</sup> I prodotti per la conservazione delle scorte non sono considerati prodotti fitosanitari.

**3 Impiego ed eliminazione**

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 4 e 5 i prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

- a. in regioni che in virtù di una legislazione federale o cantonale sono classificate riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti;
- b. nei cariceti e nelle paludi;
- c. nelle siepi e nei boschetti e in una fascia larga tre metri lungo le siepi e i boschetti; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare;

d. nelle acque superficiali e in una fascia larga tre metri intorno alle acque superficiali;

e. nella zona di protezione delle acque sotterranee S1 (art. 29 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque; OPAC);

f. nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (art. 29 cpv. 2 OPAC), se l'autorità che rilascia l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari che in virtù della loro mobilità e biodegradabilità possano raggiungere un punto di captazione dell'acqua potabile abbia posto un onere corrispondente.

<sup>2</sup> Inoltre i diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante non possono essere impiegati:

a. sui tetti e sulle terrazze;

b. sugli spiazzi adibiti a deposito;

c. sulle o ai bordi di strade, sentieri e spiazzi; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche presso strade nazionali o cantonali, sempre che dette piante non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare;

d. sulle scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare.

<sup>3</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori d'alimentazione Z<sub>u</sub> e Z<sub>o</sub> (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAC) i Cantoni definiscono restrizioni oltre quanto sancito dai capoversi 1 e 2, sempre che necessario per la protezione delle acque. In particolare limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Z<sub>u</sub> se questo è situato in un punto di captazione d'acqua potabile. Sono salvi i capoversi 4 e 5.

<sup>4</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle foreste è applicabile l'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992.

<sup>5</sup> L'impiego di prodotti fitosanitari su e ai bordi di impianti ferroviari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 è proibito. Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e ai bordi di impianti ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di zone di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti d'intesa con l'Ufficio federale stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. Tiene conto della situazione locale e prima della decisione sente i Cantoni interessati.

<sup>6</sup> I fabbricanti e i commercianti sono tenuti a riprendere i prodotti fitosanitari che avevano fornito e che non sono più impiegati dal consumatore e ad eliminarli in modo adeguato; i prodotti fitosanitari venduti al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.

#### **Allegato 4.4**

(art. 9, 11, 35 e 61)

#### **Prodotti per la protezione del legno**

##### **1 Definizioni**

<sup>1</sup> Sono considerati prodotti per la protezione del legno i prodotti e gli oggetti impiegati per conservare il legno e che a tale fine contengono sia sostanze che combattono gli organismi che attaccano il legno o che ne alterano il colore, sia sostanze che lo preservano dal fuoco o da qualsiasi altro danno.

<sup>2</sup> Sono esclusi i colori, le vernici e i mordenti che contengono sostanze attive unicamente per la propria conservazione.

<sup>3</sup> I prodotti per il trattamento degli alberi contro i parassiti e le malattie e i prodotti impiegati nelle foreste sul legno abbattuto sono considerati prodotti fitosanitari (allegato 4.3).

### 3 Impiego ed eliminazione

<sup>1</sup> Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2:

- a. non possono essere impiegati prodotti per la protezione del legno;
- b. non può essere depositato legname trattato con prodotti per la protezione del legno.

<sup>2</sup> Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona di protezione delle acque sotterranee S3 o in vicinanza delle acque, deve adottare misure di costruzione per impedire la loro infiltrazione e il dilavamento dei prodotti.

<sup>3</sup> I fabbricanti e i commercianti sono tenuti a riprendere i prodotti per la protezione del legno che avevano fornito e che non sono più impiegati dal consumatore, e a eliminarli in modo adeguato; i prodotti per la protezione del legno venduti al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.

### **Allegato 4.5**

(art. 9, 11, 35 e 61)

#### **Concimi**

#### **322 Composto, digestato e acqua di processo**

<sup>1</sup> Per ettaro di superficie e su un arco di tre anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 25 t al massimo per il composto, il digestato o l'acqua di processo, oppure di 100 m<sup>3</sup> per l'acqua di processo purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

<sup>2</sup> Per ettaro di superficie e su un arco di dieci anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 100 t al massimo per il composto e il digestato, utilizzati come ammendante del suolo, substrato, come protezione contro l'erosione nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

#### **33 Divieti**

<sup>1</sup> I concimi non possono essere impiegati:

- a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi relativi non stabiliscano altrimenti;
- b. nelle praterie a carice e nelle paludi non comprese nella lettera a;
- c. nelle siepi e nei boschetti nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nelle acque superficiali e in una fascia larga tre metri intorno alle acque superficiali;
- e. nella zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee (zona di captazione); fa eccezione l'erba falciata non raccolta.

<sup>2</sup> I concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nelle zone S2 di protezione delle acque sotterranee. Se il tipo di sfruttamento del suolo è tale da garantire che nessun germe patogeno possa pervenire nella captazione o nell'impianto di ravvenamento, l'autorità cantonale può autorizzare fino a tre concimazioni, ognuna di 20 m<sup>3</sup> al massimo, per ettaro e per periodo vegetativo e a intervalli di tempo adeguati.

<sup>3</sup> Per l'impiego di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d dell'O del 28 ott. 1998 OPAC), l'autorità cantonale fissa le limitazioni e i divieti che vanno oltre le esigenze dei capoversi 1 e 2, se è necessario per la protezione delle acque.

<sup>4</sup> L'impiego di fanghi di depurazione è vietato; è fatto salvo il numero 5 (allegato 4.5 Osost).

## **Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR) (Stato il 28 marzo 2000)**

### **Art. 22 Tipi di discarica**

<sup>1</sup> I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni soltanto per i seguenti tipi di discarica:

- a. discarica per materiali inerti;
- b. discarica per sostanze residue;
- c. discarica reattore.

### **Allegato 2**

(art. 30)

#### **Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica**

##### **1 Ubicazione**

<sup>1</sup> Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S1, S2, S3) né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

## **Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (Stato 31 luglio 2001)**

### **Art. 25 Autorizzazione**

(art. 18)

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente autorizza l'uso in foresta di sostanze pericolose per l'ambiente per quanto gli articoli 26 e 27 lo consentano.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è limitata nel tempo e a determinate regioni. I servizi specializzati del Cantone sono sentiti prima del suo rilascio.

<sup>3</sup> Per l'impiego di prodotti fitosanitari contro i roditori nonché per lo spargimento e lo spruzzamento di sostanze, prodotti od oggetti dall'aria, è necessaria unicamente l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 dell'ordinanza sulle sostanze del 9 giugno 1986 (Osost).

### **Art. 26 Prodotti fitosanitari**

(art. 18)

<sup>1</sup> Se i prodotti e gli oggetti che proteggono le piante e il loro materiale di moltiplicazione da malattie, organismi nocivi eccetera e i regolatori per lo sviluppo delle piante secondo l'allegato 4.3 dell'ordinanza sulle sostanze del 9 giugno 1986 non possono essere sostituiti da misure meno gravose per l'ambiente, se ne autorizza l'impiego:

- a. per il trattamento del legno in foresta, che può essere all'origine di danni alla foresta in seguito a catastrofi naturali nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se indispensabile alla conservazione della foresta;
- b. per il trattamento, in luoghi idonei, del legno abbattuto che non può essere evacuato per tempo, se tali luoghi non si trovano nella zona di captazione (zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee) o nella zona di protezione adiacente alle prese d'acqua sotterranee (zona S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee);

- c. per i vivai forestali fuori delle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee;
- d. per l'eliminazione dei danni causati dalla selvaggina a ringiovanimenti spontanei, se indispensabile alla conservazione della foresta.

<sup>2</sup> L'impiego di diserbanti secondo l'allegato 4.3 Osost è vietato in foresta. È autorizzato però nei vivai forestali fuori delle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee.

#### **Art. 27 Fertilizzanti**

(art. 18)

<sup>1</sup> L'impiego di concimi, secondo l'allegato 4.5 Osost, è vietato in foresta.

<sup>2</sup> È tuttavia autorizzato:

a. l'uso di composto e di concimi minerali:

- 1. nei vivai forestali;
- 2. per la ricostituzione di foreste e imboschimenti, nonché per la semina;
- 3. per sviluppare la vegetazione sugli argini delle strade forestali e per la stabilizzazione vegetale;
- 4. su piccole superfici nell'ambito di esperimenti scientifici;

b. lo spandimento di concime di fattoria, composto e concimi minerali non contenenti azoto sui pascoli alberati.

<sup>3</sup> Non è rilasciata alcuna autorizzazione per l'impiego di fertilizzanti ai sensi del capoverso 2:

- a. in zone classificate come riserve naturali in virtù del diritto federale o cantonale, se le relative prescrizioni o convenzioni non dispongono altrimenti;
- b. nelle praterie a carice e nelle paludi;
- c. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse;
- d. nelle zone S1 e S2 delle zone di protezione delle acque sotterranee.